

AdSP del Mar Ligure Occidentale

Deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 89 / 2 / 2021

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 2021

TITOLO: RICOLLOCAZIONE DEI DEPOSITI CHIMICI IN AMBITO PORTUALE E CONSEGUENTI PROCEDURE URBANISTICHE

In conformità alla proposta memoria n. 2 avente il testo nel seguito formulato e proposto da DIR.GOVERNANCE DEMANIALE, PIANI D'IMPRESA SOC. PARTECIPATE/DIR. TECNICA E AMBIENTE/DIR. PIANIFICAZIONE E SVILUPPO/Ser. Pianificazione e Lavoro Portuale/Ufficio PRSP e Procedimenti Concertativi con l'assenso del Responsabile competente:

DIRETTORI DOTT. PIACENZA P. - DOTT. DESTEFANIS F. - DOTT. SANGUINERI M

ALLA TRATTAZIONE SONO:

Presenti	Assenti	Membri Comitato		Carica
X		Paolo Emilio	SIGNORINI	Presidente AdSP
X		Andrea	LA MATTINA	Componente Regione Liguria
X		Pier Giorgio D.	CAROZZI	Componente Città Metropolitana
X		Cristoforo	CANAVESE	Componente Comune di Savona
X		Sergio	LIARDO	Direttore Marittimo

Data 15 DICEMBRE 2021
Responsabile del Procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

ASSISTONO i Revisori dei Conti:

Dottor CALVELLINI e Dottor GIORGI

ASSISTE, con funzioni di Segreteria:

DOTTOR ANSELMI Massimo della Segreteria del Comitato.

Il presente provvedimento è firmato digitalmente dai rispettivi sottoscrittori per le parti di propria competenza

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE	
RIFERIMENTO ALL'O.D.G.	UFFICIO SEGRETERIA COMITATI
N. D'ORDINE 2	DATA DI RICEZIONE DELLA CARTELLA
SEDUTA 15 DICEMBRE 2021	15 DICEMBRE 2021

AdSP del Mar Ligure Occidentale

DIR.GOVERNANCE DEMANIALE, PIANI D'IMPRESA SOC. PARTECIPATE/DIR. TECNICA E AMBIENTE/DIR. PIANIFICAZIONE E SVILUPPO/Ser. Pianificazione e Lavoro Portuale/Ufficio PRSP e Procedimenti Concertativ

CARTELLA DEL PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO AL COMITATO DI GESTIONE AVENTE AD OGGETTO:

RICOLLOCAZIONE DEI DEPOSITI CHIMICI IN AMBITO PORTUALE E CONSEGUENTI PROCEDURE URBANISTICHE

SCHEMA N. // DEL PROT. GEN. ANNO 2021

Il responsabile del Procedimento appartenente alla Struttura predetta, presenta al Comitato di Gestione, per le determinazioni di competenza, lo SCHEMA di ATTO DELIBERATIVO, come sopra individuato, che ha predisposto in merito all'oggetto indicato e che viene sottoposto, previa approvazione del Presidente. Il testo originale dello SCHEMA che si propone è riportato a pag. 4 della presente cartella. Lo SCHEMA proposto non è corredato di allegati. Sul contenuto dello SCHEMA si ritiene necessario far presente quanto è riportato nello SCHEMA di deliberazione a pag. 7.1 della presente cartella.

Data 15 dicembre 2021 Responsabile del Procedimento	VISTO Servizio Ragioneria	IL DIRETTORE Struttura proponente
-------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

..... (Segretario Generale) (Presidente)
---------------------------------------	------------------------------

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLO SCHEMA
DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE**

Protocollo n. 89 / 2 / 2021

15 DICEMBRE 2021

**RICOLLOCAZIONE DEI DEPOSITI CHIMICI IN AMBITO PORTUALE E CONSEGUENTI
PROCEDURE URBANISTICHE**

Come noto, i depositi chimici Superba e Carmagnani sono attualmente inseriti in un contesto cittadino abitativo. Nella prospettiva di uno spostamento, le aree corrispondenti agli attuali depositi sono state a suo tempo inserite nel vigente Piano Urbanistico Comunale (PUC) in due distretti di trasformazione che hanno come obiettivo la riqualificazione del tessuto urbano e il superamento della presenza degli stessi mediante una loro ricollocazione che *“potrà essere ricercata d’intesa con AdSP”* all’interno dell’ambito portuale. Con detta specificazione l’allora Autorità Portuale di Genova, con delibera del 30 aprile 2014, ha espresso l’intesa sul progetto del PUC prevista dall’art. 38 della L.R. 36/97.

In coerenza con quanto sopra, già nel 2015 gli Uffici dell’Ente hanno affrontato il tema nell’ambito dei lavori propedeutici alla predisposizione del nuovo Piano Regolatore Portuale, individuando in quella sede, tra le ipotesi di ricollocamento, prioritariamente le aree demaniali del Porto Petroli di Multedo, a fronte di una contrazione dello stesso, e subordinatamente alcune aree nel bacino di Sampierdarena (tra cui un pontile centrale di Sampierdarena, ipotizzabile in Ponte Somalia, e le aree dell’ex carbonile della centrale ENEL). Le ipotesi di ricollocazione individuate erano basate su un’analisi preliminare di rischio e di prefattibilità tecnico/economica svolta in relazione a impianti assimilabili a quelli ipotizzabili per il trasferimento delle attuali strutture. Peraltro, rispetto a tali ipotesi, nella fase di scoping della VAS relativa alla proposta di nuovo PRP di Genova conclusasi con nota della Regione Liguria PG 2015/0142303, non sono emerse osservazioni.

Anche a seguito di quanto sopra riportato, nell’estate del 2017 è pervenuta una prima istanza da parte di Superba S.r.l., con adesione di Carmagnani, per realizzare nelle aree dell’ex carbonile Enel (ponte Idroscalo Levante) nuove strutture di stoccaggio e movimentazione dedicate ai prodotti chimici, in modo tale da consentire la dismissione dei depositi ad oggi siti a Genova Multedo e collegati al porto petroli tramite oleodotti.

Con tale istanza, in particolare, venivano richieste per la durata cinquantennale:

- concessione, in via prioritaria e preferenziale, di circa 62.400 mq di aree relative alla centrale ENEL con annessa area carbonile collocata su ponte Idroscalo, oltre ad ulteriori aree limitrofe;
- concessione, in via subordinata, in caso di reiezione della prima richiesta, della porzione di concessione in capo a Terminal Rinfuse Genova S.r.l., per circa 50.300 mq., per le intere aree di ponte S. Giorgio.

Data 15 DICEMBRE 2021
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

**segue Relazione di accompagnamento dello schema di deliberazione del
Comitato di Gestione**

Protocollo n. 89 / 2 / 2021

15 DICEMBRE 2021

Per entrambe le richieste, quale presupposto necessario di concessione pluriennale, la Società aveva richiesto di procedere con Adeguamento Tecnico Funzionale che l'Ente ha inteso avviare con riferimento alla richiesta presentata "in via prioritaria e preferenziale".

In particolare, sulla base della documentazione presentata, dei pregressi studi acquisiti e degli ulteriori approfondimenti svolti, gli Uffici hanno avviato la procedura relativa ad un Adeguamento Tecnico Funzionale (ATF) al vigente Piano Regolatore Portuale (PRP), relativo agli ambiti nei quali si localizza la predetta istanza (S3, S4 e S5) tramite inserimento dell'articolazione funzionale C5 relativa alla movimentazione e allo stoccaggio dei prodotti chimici, in coerenza con la normativa vigente e con le linee guida del CSLPP per la Redazione dei Piani Regolatori di Sistema Portuale del 2017.

In data 12 marzo 2018, l'Ente ha quindi inviato al Comune di Genova la richiesta per il rilascio della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, dichiarazione rilasciata dal Comune nel giugno del 2018, subordinatamente alla condizione che l'insediamento dei depositi non comporti il rischio di incidente rilevante per l'ambito urbano.

Nelle more di tale procedimento istruttorio, a valle del crollo del c.d. Ponte Morandi ad agosto del 2018, l'art. 9 bis della legge n. 130/2018 ha previsto l'adozione di un "Programma Straordinario di Investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto" da parte del Commissario per la ricostruzione del ponte su proposta dell'AdSP, soggetto attuatore del medesimo programma.

Al riguardo, per quel che in questa sede maggiormente interessa, si evidenzia che nel citato Programma, approvato dal Commissario Straordinario con Decreto n. 2 del 15.01.2019 successivamente aggiornato e approvato con Decreto n. 1 del 28.02.2020 e con Decreto n. 5 del 15.07.2021, è espressamente inserito il progetto per la rilocalizzazione nel porto di Genova dei Depositi Costieri "Superba" e "Carmagnani" – descritto con il n. P.3109 "Ridislocazione Depositi costieri di Carmagnani/Superba" - con riferimento al quale sono previste risorse a titolo di contributo pari a euro 30.000.000.

Ciò detto, considerata la rilevanza della valutazione dei profili di sicurezza e dei carichi ambientali connessi allo spostamento dei depositi chimici in porto, più volte sottolineata anche attraverso osservazioni di terzi, il Comitato di Gestione, nella seduta del 26 aprile 2019, ha dato mandato agli Uffici di affidare a soggetti terzi specializzati specifici approfondimenti al fine di:

Data 15 DICEMBRE 2021
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

**segue Relazione di accompagnamento dello schema di deliberazione del
Comitato di Gestione**

Protocollo n. 89 / 2 / 2021

15 DICEMBRE 2021

- proseguire l'istruttoria inerente all'ATF relativo agli ambiti S3, S4 e S5, in particolare attraverso l'analisi dei contenuti della relazione ambientale di accompagnamento alla proposta di ricollocazione;
- verificare ulteriori ipotesi di delocalizzazione delle attività, alternative a quelle dell'ATF e ambientalmente e tecnicamente sostenibili (Ex Carbonile e centrale ENEL; Ponte Nino Ronco; Cornigliano – zona ILVA; Cornigliano – diga foranea).

A seguito del mandato del Comitato, gli Uffici dell'Ente hanno pertanto provveduto ad affidare uno specifico servizio di analisi sugli impatti ambientali e della fattibilità tecnica delle ipotesi di delocalizzazione dei depositi chimici delle aziende Carmagnani e Superba finalizzato, in particolare a:

- a) rivalutare l'eventuale aumento del carico ambientale derivante dall'inserimento dell'articolazione funzionale C5 tra le articolazioni funzionali ammesse negli ambiti S3, S4 e S5 del vigente Piano Regolatore Portuale di Genova rispetto a quanto previsto e valutato in sede di approvazione del PRP vigente;
- b) valutare e porre a confronto la fattibilità tecnica e gli impatti ambientali di alcune ipotesi di delocalizzazione dei depositi all'interno del porto.

Come relazionato al Comitato di Gestione nell'ambito della seduta del 20 novembre 2020, le analisi svolte rispetto al precedente punto a) hanno evidenziato una sostanziale non rilevanza dal punto di vista ambientale della trasformazione proposta, anche in rapporto ai profili di rischio, ponendo tuttavia in evidenza la delicatezza del tema relativo alla componente paesaggio e alla relazione con il complesso monumentale della Lanterna. Lo studio ha infatti evidenziato la criticità della proposta presentata rispetto al contesto paesaggistico di riferimento.

Per quanto concerne le valutazioni di cui al precedente punto b), le stesse sono state finalizzate a valutare e porre a confronto ipotesi di localizzazione dei depositi chimici alternative a quella per la quale è stato avviato il procedimento di ATF mediante un confronto dal punto di vista tecnico e ambientale, prendendo quale riferimento un deposito con le caratteristiche indicate nell'istanza presentata da Superba.

In estrema sintesi, come avuto modo di relazionare al Comitato di Gestione nella richiamata seduta del 20 novembre 2020, gli esiti dello studio hanno evidenziato come gli scenari di ricollocazione sulla Diga Foranea e nelle aree Ex ILVA risultino caratterizzati da significativi livelli di criticità, mentre gli scenari ipotizzati su Ponte Nino Ronco e nelle zone della centrale ex ENEL siano preferibili dal punto di vista tecnico e della relativa fattibilità.

Lo studio medesimo ha tuttavia rilevato come la scelta di localizzare i depositi su Ponte Nino Ronco presenti complessivamente maggiori indicazioni di idoneità, previa verifica e approfondimento *“dell'interazione con ENAC, per disporre di coordinate che definiscano con esattezza le limitazioni poste dalle problematiche di sicurezza della navigazione aerea”*, e risulti preferibile in termini di idoneità tecnica anche rispetto a quello dell'ex carbonile oggetto di precedente istanza.

Data 15 DICEMBRE 2021
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

**segue Relazione di accompagnamento dello schema di deliberazione del
Comitato di Gestione**

Protocollo n. 89 / 2 / 2021

15 DICEMBRE 2021

Alla luce delle risultanze dello studio come sopra richiamate, essendo ad oggi l'area di Ponte Nino Ronco inserita in fascia di tutela B del Piano di Rischio Aeroportuale (PRA) nella quale è da evitare l'insediamento di *"attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale"*, è emersa la necessità, al fine di intraprendere un iter in deroga del Vigente Piano di Rischio Aeroportuale (PRA), di procedere, tramite la predisposizione di uno studio tecnico focalizzato sulla valutazione del rischio dell'area, all'approvazione di una norma integrativa di natura regolamentare al vigente PRA (D.C.C. 57/2020)

A seguito di quanto emerso dalle analisi svolte e di quanto indicato dalla Civica Amministrazione nella delibera sopra citata, con deliberazione prot. n. 84/3/2020 del 20 novembre 2020 il Comitato di Gestione ha dato mandato agli Uffici dell'Ente per il prosieguo dell'istruttoria relativa all'ipotesi di ricollocazione dei depositi chimici su Ponte Nino Ronco e agli adempimenti urbanistici connessi, che necessitavano della valutazione di carico ambientale derivante dalla ricollocazione dei depositi in suddette aree, rispetto alle previsioni del PRP nel 2001, attraverso l'acquisizione della proposta progettuale sulle aree di cui trattasi da parte dei soggetti gestori dei depositi chimici di Multedo.

Tuttavia, nelle more del predetto procedimento, la richiamata deliberazione della civica Amministrazione è stata impugnata, da parte di ENAC, dinanzi al TAR Liguria, la quale ha chiesto l'annullamento della stessa e dei relativi atti connessi, in quanto sostanzialmente violativi del Codice della Navigazione e del Regolamento di Enac sulla costruzione degli aeroporti. Tale ricorso risulta attualmente ancora pendente.

* * * * *

In tale contesto, come comunicato al Comitato di Gestione dal Presidente con provvedimento prot. n. 88/10/2021 del 2 dicembre 2021, è pervenuta da parte di Superba S.r.l. un'ulteriore istanza datata 15.09.2021, da ultimo integrata con nota del 12.10.2021, con la quale quest'ultima - nel rinunciare all'istanza presentata in data 23 ottobre 2020 su Ponte Nino Ronco - ha chiesto l'assegnazione per almeno 50 anni - per tramite di accordo sostitutivo ai sensi dell'art. 18 L. n. 84.1994 - di 77.000 mq circa presso Ponte Somalia, con contestuale presentazione di ATF ed impegno a mettere a disposizione della società Attilio Carmagnani AC S.p.A., per un periodo di almeno vent'anni, una capacità di stoccaggio pari a quella del suo attuale deposito.

Successivamente, a conferma della logica irrinunciabile di sostenibilità e convivenza di funzioni produttive e urbane divenuta ormai urgente e, quindi, improcrastinabile, lo stesso Commissario Straordinario, con nota prot. n. CC_2021_1241 del 06.10.2021, ha rappresentato all'Ente la necessità di *"individuare un'area idonea in ambito portuale dove poter collocare le attuali attività e consentire, pertanto, la contestuale chiusura, e conseguente dismissione, del sito attualmente dedicato alla stessa"* tenuto anche conto che *"con il vigente Piano Urbanistico Comunale (PUC), la civica Amministrazione e gli Enti territoriali hanno opportunamente inserito le aree corrispondenti agli attuali depositi in due distretti di trasformazione che hanno come obiettivo la riqualificazione*

Data 15 DICEMBRE 2021
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

**segue Relazione di accompagnamento dello schema di deliberazione del
Comitato di Gestione**

Protocollo n. 89 / 2 / 2021

15 DICEMBRE 2021

andrà tuttavia adeguatamente chiarito in sede di istruttoria posto che la Società Carmagnani non risulta firmataria di istanza.

Considerata la rilevanza strategica per la città della ricollocazione dei depositi chimici siti in Multedo, testimoniata anche dalle previsioni del c.d. Programma Straordinario, tenuto conto della citata richiesta del Comune di Genova e del Commissario Straordinario ex legge 130/2018 di ricercare una idonea soluzione all'interno del porto per la ricollocazione dei depositi chimici e della condivisione da parte dello stesso Comune di Genova della proposta di ricollocazione dei depositi chimici su Ponte Somalia come da Determina Dirigenziale 2021-118.0.0.-168 del 19.11.2021, è stato dato mandato agli Uffici di dare seguito a dette scelte strategiche.

Tali scelte, oltre a essere caratterizzate dalle predette ragioni di urgenza e strategicità, tengono anche conto delle criticità riscontrate in merito all'ipotizzata eventuale ricollocazione presso Ponte Nino Ronco e sopra descritte che, come detto, era risultata preferibile rispetto a quella dell'ex carbonile. Nel caso di specie, infatti, tali criticità non risultano sussistere in quanto la proposta di *layout* dei nuovi depositi è stata sviluppata nel rispetto di quanto previsto dal vigente Piano di Rischio Aeroportuale. Si rileva inoltre che, per quanto riguarda il carico aggiuntivo sulla rete ordinaria indotto dalla nuova attività, lo stesso appare gestibile dall'attuale sistema infrastrutturale mentre, per quanto riguarda la logistica ferroviaria, la previsione è quella di adeguare il collegamento con un parco sul pontile dedicato e costituito da tre tronchi ferroviari per l'allontanamento della merce.

Ciò ferme restando le valutazioni da porre in essere in merito all'eventuale accoglimento dell'istanza presentata e le considerazioni che, anche da un punto di vista dell'impatto complessivo di tale proposta, potranno essere poste in essere nell'ambito delle valutazioni di competenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

In particolare, gli Uffici dovranno provvedere a dare seguito all'istruttoria in merito all'istanza presentata, il cui procedimento, come detto, è già stato avviato in considerazione dell'urgenza rilevata. Gli esiti di tali valutazioni saranno sottoposti a questo Comitato per le determinazioni definitive, tenuto anche conto dei pareri e delle osservazioni che potranno pervenire al riguardo, anche nell'ambito del procedimento di pubblicazione in corso.

La proposta di adeguamento tecnico funzionale

Da un punto di vista pianificatorio, il PRP vigente inserisce il compendio in questione nell'Area Territoriale di Sampierdarena dedicata dallo Schema Generale di Piano alla funzione commerciale. Lo "*Schema Generale del Piano*", che costituisce il capitolo fondativo del PRP vigente, individua e localizza le funzioni previste all'art. 4 c.3 della legge 84/94 s.m.i., ovvero "*commerciale e logistica, industriale e petrolifera, servizio passeggeri ivi compresi i crocieristi, pescherecci e turistica da diporto*", anche sulla base di una distinzione per Aree Territoriali, da ponente a levante. Le destinazioni d'uso del bacino di Sampierdarena vanno quindi lette avendo quale riferimento lo Schema Generale di Piano.

Data 15 DICEMBRE 2021
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

**segue Relazione di accompagnamento dello schema di deliberazione del
Comitato di Gestione**

Protocollo n. 89 / 2 / 2021

15 DICEMBRE 2021

Il Piano suddivide poi le Aree Territoriali in Ambiti, ciascuno dei quali viene descritto in una scheda tecnica che riporta l'articolazione funzionale ammessa. Nel caso in questione l'area ipotizzata per la ricollocazione dei depositi chimici e petrolchimici ricade all'interno degli ambiti S2 e S3 del vigente PRP. Le rispettive schede tecniche di tali ambiti non prevedono tra le articolazioni funzionali ammissibili quella relativa alla movimentazione e allo stoccaggio dei prodotti chimici (C5), appartenente anch'essa alla famiglia della funzione commerciale, come richiamato all'art. 7 della normativa di Piano, e presente in altri ambiti dell'Area Territoriale di Sampierdarena (ambiti S1 e S6). La modifica al PRP vigente che si propone è quindi finalizzata ad inserire nelle schede degli ambiti S2 e S3 l'articolazione funzionale C5.

In attuazione delle scelte sopra riportate, la proposta di adeguamento va a modificare le schede tecniche relative agli ambiti S2 e S3 del vigente PRP inserendo, in aggiunta alle articolazioni funzionali già presenti, l'articolazione funzionale C5 che riguarda le *“operazioni portuali relative alla movimentazione e allo stoccaggio dei prodotti chimici”*.

Nello specifico, tale articolazione va ad integrare:

- per quanto concerne l'ambito S2 le articolazioni funzionali C1 (relativa a movimentazione e stoccaggio contenitori) e C2 (relativa a movimentazione e stoccaggio merci convenzionali);
- per quanto concerne l'ambito S3, le articolazioni funzionali C1 (relativa a movimentazione e stoccaggio contenitori), C2 (relativa a movimentazione e stoccaggio merci convenzionali), e C3 (relativa a movimentazione e stoccaggio di rinfuse solide: prodotti non alimentari, ammessa per il solo sporgente di Ponte Ex Idroscalo).

Occorre sottolineare che l'introduzione della nuova articolazione funzionale non determina modifiche sostanziali degli obiettivi pianificatori, né per lo scalo di Genova, né per il sistema portuale del Mar Ligure Occidentale nel suo complesso. Tale articolazione funzionale appartiene infatti alla famiglia della funzione commerciale così come descritto all'art. 7 della Normativa di Piano ed è pertanto coerente con la localizzazione delle funzioni operata dallo Schema Generale di Piano, che individua quale funzione caratterizzante per l'Area Territoriale di Sampierdarena quella commerciale e logistica di cui all'art. 4 comma 3 della L. 84/94 e s.m.i.; tale Schema viene descritto dall'art. 3 comma 3 delle norme di attuazione del Piano come il livello prescrittivo nel quale vengono individuate le destinazioni d'uso e gli assetti infrastrutturali dello scalo.

Tenuto conto della caratterizzazione a funzione commerciale di tutta l'area territoriale in questione, è opportuno inoltre richiamare anche il fatto che il vigente PRP sia ispirato al concetto di “piano strutturale”, come ripreso dalle Linee Guida per la redazione dei piani regolatori portuali del 2004 e confermato da quelle in ultimo predisposte dal Ministero vigilante nel 2017. Secondo tale concetto, infatti, lo strumento pianificatorio deve essere inteso quale quadro di riferimento in grado di rispondere ai continui cambiamenti di mercato e alle esigenze del comparto marittimo, individuando destinazioni funzionali e *layout* di interventi che consentano una gestione operativa flessibile, avendo comunque riguardo ai possibili effetti ambientali.

Data 15 DICEMBRE 2021
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

**segue Relazione di accompagnamento dello schema di deliberazione del
Comitato di Gestione**

Protocollo n. 89 / 2 / 2021

15 DICEMBRE 2021

Considerato quanto sopra esposto, la descritta proposta di ampliamento delle articolazioni funzionali ammissibili negli ambiti S2 e S3 non modifica in modo sostanziale gli obiettivi e le previsioni del vigente PRP, che per quanto concerne la funzione commerciale prevedono la riorganizzazione delle aree dedicate a merci convenzionali, rinfuse solide e liquide alimentari. Con riferimento alle rinfuse liquide – prodotti chimici non vi è espressa menzione delle stesse nello schema di piano ma viene mantenuta l'articolazione funzionale in specifici ambiti portuali limitrofi a quelli oggetto di proposta di adeguamento e viene evidenziata la problematica convivenza degli attuali depositi chimici di Multedo con il contesto urbano circostante, richiamata nei sopraccitati orientamenti pianificatori successivamente assunti negli atti della Civica Amministrazione.

Nei termini sopra esposti l'inserimento dell'articolazione funzionale C5 negli ambiti soprarichiamati del vigente PRP è riconducibile a quanto previsto dall'art. 5 comma 5 della L.84/94 ss. mm. ii. che prevede che *“le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano”* stesso.

Inoltre, considerato che le Linee Guida per la redazione dei Piani Regolatori di Sistema Portuale predisposte nel marzo del 2017 dal Ministero vigilante esplicitano che una modifica non sostanziale in termini funzionali può ravvedersi qualora si debba inserire in una specifica area caratterizzata da una funzione una ulteriore destinazione d'uso che non muta significativamente i carichi tecnici ed ambientali dell'ambito, come detto l'Ente ha affidato uno specifico servizio di valutazione al fine di verificare se l'articolazione funzionale che si propone di aggiungere per gli ambiti S2 e S3 comporti o meno una modifica del carico ambientale rispetto a quello derivante dalle attività ad oggi consentite e previste nei medesimi ambiti dal PRP vigente.

A tal proposito, si rileva che lo studio acquisito dalle competenti strutture dell'Ente evidenzia che:

- il carico pertinente all'accessibilità risulta in diminuzione;
- la dinamica dei carichi relativi alle matrici ambientali diverse dal quadro emissivo risulta complessivamente stabile;
- l'impatto in termini emissivi dell'inserimento dell'articolazione funzionale in oggetto risulta inferiore rispetto a quello determinato dalle attività esistenti già previste da piano e anche valutando l'apporto in termini emissivi dei tre ponti Etiopia, Eritrea e Somalia (in coerenza con quanto previsto dal SIA del PRP 2001), il carico ambientale non risulta superiore rispetto alle previsioni di PRP, a condizione che siano realizzati gli interventi di elettrificazione delle banchine in questione;
- *“l'aumento indicato per il carico legato ai fattori di rischio deriva dall'inserimento stesso della nuova funzione C5, sebbene le analisi svolte rilevino la compatibilità dell'attività con il contesto”*; lo studio nel paragrafo *“Compatibilità con l'elaborato RIR del Comune di Genova”*, con riferimento all'inserimento della nuova articolazione funzionale riporta che *“per quanto analizzato, non si rileva alcun ulteriore significativo carico ambientale rispetto a quanto attualmente in essere in attuazione del PRP vigente”*.

Data 15 DICEMBRE 2021
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Protocollo n. 89 / 2 / 2021

15 DICEMBRE 2021

IL COMITATO DI GESTIONE

VISTA la legge 84/1994 e s.m.i., avuto particolare riguardo all'art.5 c.5;

VISTO il vigente Piano Regolatore Portuale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale Regionale n.35 del 31 luglio 2001, rettificata con Deliberazione n.61 del 13 novembre 2001;

VISTO il Piano Urbanistico Comunale approvato con DD n.2015/118.0.0./18 ed entrato in vigore il 3/12/2015;

RICHIAMATE le precedenti delibere di Comitato di Gestione prot. n. 67/2/2017 del 29 settembre 2017, prot. n. 26/4/2019 del 18 aprile 2019 e prot. n.84/3/2020 del 20 novembre 2020;

VISTI i contenuti del "Programma Straordinario di Investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la Città di Genova" approvato con decreto n. 2/2019 e successivi aggiornamenti;

VISTA l'istanza di Superba Srl su Ponte Somalia del 15/9/2021 e successive integrazioni;

VISTA la nota del Commissario Prot. n. CC_2021_1241 del 06.10.2021;

VISTA la determina dirigenziale del Comune di Genova n. 2021-118.0.0.-168 del 19.11.2021;

RICHIAMATA la Comunicazione del Presidente prot. n. 88/10/2021 del 2 dicembre 2021;

CONDIVISI i contenuti della relazione presentata dal Presidente;

Data 10 DICEMBRE 2021 Responsabile del procedimento	VISTO Servizio Ragioneria	IL DIRETTORE Struttura proponente
-------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

..... (Segretario Generale) (Presidente)
---------------------------------------	------------------------------

segue Schema di deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 89 / 2 / 2021

15 DICEMBRE 2021

DELIBERA

- di condividere la scelta di rilocalizzazione dei depositi chimici su Ponte Somalia sopra riportata;
- di adottare la conseguente proposta di Adeguamento Tecnico Funzionale per come indicata in relazione;
- di dare mandato alle strutture competenti dell'Ente di concludere l'istruttoria sull'istanza presentata da Superba Srl e di rappresentarne gli esiti al Comitato di Gestione ai fini dell'eventuale successivo rilascio del titolo concessorio;
- di dare mandato alle strutture dell'Ente di procedere con il successivo invio della proposta di Adeguamento Tecnico Funzionale al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Data 10 DICEMBRE 2021
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Protocollo n. 89 / 2 / 2021

15 DICEMBRE 2021

IL COMITATO DI GESTIONE

VISTA la legge 84/1994 e s.m.i., avuto particolare riguardo all'art.5 c.5;

VISTO il vigente Piano Regolatore Portuale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale Regionale n.35 del 31 luglio 2001, rettificata con Deliberazione n.61 del 13 novembre 2001;

VISTO il Piano Urbanistico Comunale approvato con DD n.2015/118.0.0./18 ed entrato in vigore il 3/12/2015;

RICHIAMATE le precedenti delibere di Comitato di Gestione prot. n. 67/2/2017 del 29 settembre 2017, prot. n. 26/4/2019 del 18 aprile 2019 e prot. n.84/3/2020 del 20 novembre 2020;

VISTI i contenuti del "Programma Straordinario di Investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la Città di Genova" approvato con decreto n. 2/2019 e successivi aggiornamenti;

VISTA l'istanza di Superba Srl su Ponte Somalia del 15/9/2021 e successive integrazioni;

VISTA la nota del Commissario Prot. n. CC_2021_1241 del 06.10.2021;

VISTA la determina dirigenziale del Comune di Genova n. 2021-118.0.0.-168 del 19.11.2021;

RICHIAMATA la Comunicazione del Presidente prot. n. 88/10/2021 del 2 dicembre 2021;

CONDIVISI i contenuti della relazione presentata dal Presidente;

SENTITO quanto discusso in corso di seduta.

Data 15 DICEMBRE 2021
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

segue Schema di deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 89 / 2 / 2021

15 DICEMBRE 2021

DELIBERA

- di condividere la scelta di rilocalizzazione dei depositi chimici;
- di adottare la conseguente proposta di Adeguamento Tecnico Funzionale per come indicata in relazione;
- di dare mandato alle strutture dell'Ente di procedere con il successivo invio della proposta di Adeguamento Tecnico Funzionale al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- di dare mandato alle strutture competenti dell'Ente di proseguire con l'istruttoria sull'istanza presentata da Superba Srl e di rappresentarne gli esiti al Comitato di Gestione ai fini dell'eventuale successivo rilascio del titolo concessorio anche tenuto conto degli approfondimenti relativi alle tematiche occupazionali e dello sviluppo dei traffici.

Data 15 DICEMBRE 2021
Responsabile del procedimento
.....

VISTO
Servizio Ragioneria
.....

IL DIRETTORE
Struttura proponente
.....

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Protocollo n. 89 / 2 / 2021

VOTAZIONE relativa al PROVVEDIMENTO ESAMINATO

SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 2021

IL SOTTOSCRITTO DOTTOR ANSELMI Massimo, che nel corso della suindicata seduta ha svolto i compiti di Segreteria, DA' ATTO che:

ALL'UNANIMITA' (oppure) A MAGGIORANZA

a) - astenuti

b) - contrari

c) - assenti

1. **IL COMITATO DI GESTIONE** HA APPROVATO il provvedimento proposto secondo lo schema il cui testo integrale è riportato in originale a pag. della presente cartella.

2. **IL COMITATO DI GESTIONE** HA APPROVATO CON LE MODIFICHE CONCORDATE IN CORSO DI SEDUTA il provvedimento proposto, in conformità del nuovo testo che è riportato in originale a pag. 7.1 della presente cartella.

In conseguenza di quanto sopra indicato al n. 2 il provvedimento di cui trattasi diviene **DELIBERAZIONE** del **COMITATO DI GESTIONE** col N. **89 / 2 / 2021**

(n. progressivo annuale e n. o.d.g.)

3. **IL COMITATO DI GESTIONE** HA DECISO DI NON APPROVARE ovvero RINVIARE ALLA STRUTTURA PROPONENTE il provvedimento formulato secondo il testo riportato in originale a pag. della presente cartella, per i seguenti motivi:

4. **IL COMITATO DI GESTIONE** - su proposta
HA DECISO DI RINVIARE/RITIRARE il provvedimento formulato secondo il testo riportato in originale a pag. della presente cartella.

ATTESTO che la determinazione assunta dal Comitato di Gestione in ordine al provvedimento di cui trattasi E' CONFORME a quanto dianzi indicato al n. 2 . Eventuali DICHIARAZIONI rese sono riportate nel verbale della seduta e/o nell'atto del Comitato di Gestione stesso.

LA SEGRETERIA COMITATI
